



**STEFANO CECCANTI\***

## **TRE OSSERVAZIONI A PARTIRE DAL TESTO DI GIACOMO LASORELLA: DELIMITARE O SOPPRIMERE IL SILENZIO ELETTORALE E IL DIVIETO DI SONDAGGI, REGOLAMENTARE LA COMPETIZIONE PER I CANDIDATI PROPOSTI ALLA PREMIERSHIP**

**I**n linea generale il testo di Giacomo Lasorella è assolutamente convincente nel vedere come l'ordinamento stia cercando di rispondere all'inadeguatezza del quadro regolatorio tradizionale concepito per l'era analogica rispetto all'attuale fase digitale, che non può essere abbandonata alla semplice autoregolamentazione dei social.

Mi limito quindi a segnalare tre questioni a partire dalla mia sensibilità, sia pure su temi non centrali del testo di Lasorella (ma sui temi centrali condividendo l'approccio non avrei altro da aggiungere): due puntuali ed una, credo più rilevante, più connessa alla probabile evoluzione della legislazione elettorale.

La prima riguarda il periodo del silenzio elettorale, che come ricostruito dall'Autore, anche in relazione ad alcune questioni interpretative emerse (si veda in particolare la nota 63) decorre dal giorno precedente alle elezioni e che Lasorella propone di estendere alle piattaforme digitali ponendo la competenza in capo all'Agcom. Fermo restando che Lasorella ha ragione nel segnalare a norme vigenti una forzatura interpretativa intervenuta, confesso il mio radicale scetticismo nell'epoca digitale sulla praticabilità del silenzio elettorale e sul modo di farlo effettivamente rispettare da parte di qualsiasi autorità. Di conseguenza penso che esso potrebbe anche essere eliminato. In subordine, se proprio si vuole provare a tenerne un simulacro, credo che delimitato solo ai giorni di effettiva votazione e di controllo su evidenti fake news.

Il contributo accenna anche alla regolamentazione dei sondaggi e ai possibili miglioramenti della medesima, facendo riferimento (nota 17) a un contributo di Vigevani e Cazzaniga. Mi preme far rilevare una questione al fine di addivenire anche qui, come nel caso precedente, a un approccio efficace in quanto realistico. Il divieto di pubblicare sondaggi negli ultimi quindici giorni ha prodotto un'evidente eterogeneità dei fini: il divieto è eluso con la diffusione a piene mani, anche dall'estero, di dati incontrollati, sotto forma

---

\* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

di riferimenti fantasiosi a corse di cavalli o a *escamotage* consimili. Meglio sarebbe impedire la diffusione solo nei soli giorni di votazione e mantenere e integrare i vincoli esistenti in tutto il resto del periodo.

La terza questione ha a che fare con una questione più complessa, quella della possibile e probabile evoluzione della normativa elettorale sul piano nazionale (a Costituzione invariata, visto che il referendum sul premierato sembra slittare alla prossima legislatura), che pone in forma nuova il dilemma posto dal divieto di confronto diretto Meloni-Letta di cui si parla in particolare alla nota 58, quando l'Agcom decise negativamente in modo molto formalistico (difeso comunque con convinzione da Lasorella) sulla base dell'assenza nella legge elettorale vigente (legge Rosato) di 'capi delle coalizioni', la formula precedentemente usata sin dalla legge Calderoli per identificare i candidati alla *premiership* in modo costituzionalmente compatibile col potere di nomina presidenziale ex art. 92 Cost. Al di là delle valutazioni sulla base della normativa vigente, ora, rispetto alla fase di approvazione della legge Rosato, il sistema dei partiti è tornato a consentire nella tornata 2022 una legittimazione diretta di fatto del vertice dell'esecutivo e si è poi incamminato verso una sostanziale ri-bipolarizzazione, come dimostra l'attuale tornata di elezioni regionali, mentre il successo delle forze che si erano opposte alle maggioranze di larga coalizione che supportavano i Governi tecnici (il M5s nel 2013 dopo il Governo Monti, Fdi nel 2022 dopo il Governo Draghi) renderebbero oggi irripetibili quelle esperienze in caso di stallo post elettorale o comunque parlamentare. Per questa ragione non appare implausibile che si vada verso una diversa legislazione elettorale che accompagni e rafforzi questa evoluzione, fermo il rispetto della giurisprudenza costituzionale che consente o l'ampliamento della quota di collegi uninominali o il passaggio a forme di premi di maggioranza purché non eccessivamente distorsive anche in un quadro di bicameralismo paritario (si vedano rispettivamente i punti 6 e 7 del considerato in diritto della sentenza n. 35/2017 che consentono di assegnare un premio del 54 per cento dei seggi a chi ottenga almeno il 40 per cento dei voti e il punto 15.2 che invita a varare sistemi elettorali per le due Camere che tendano a non ostacolare la formazione di maggioranze elettorali omogenee). Qualora si andasse, come probabile, in tale direzione, sperabilmente non a ridosso del rinnovo delle Camere, come richiede peraltro la normativa di *soft law* del Consiglio d'Europa rispetto all'ultimo anno di legislatura, riemergerebbe l'esigenza di una regolamentazione del ruolo dei candidati alla *premiership*, anche rispetto alle esigenze di *par condicio*. Segnalo però un'esigenza specifica su questo terreno: diventerebbero a quel punto fondamentali i dibattiti diretti tra i leaders delle coalizioni notoriamente più rappresentative, ma ciò non dovrebbe impedire anche la previsione di ulteriori e più larghi confronti estesi ai leaders di coalizioni in partenza meno rappresentative o di forze politiche che decidano di presentare un proprio leader senza coalizzarsi.